



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 431 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO PER L'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN VIA LOVA 147 IN CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)**

Il dirigente

**Visti:**

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 disciplina l’ ”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l’attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- vii. il D.L.gs. 209 del 24/06/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- i. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- x. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xiii. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e s.m.i. in base ai quali compete alle Province il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di trattamento delle acque reflue gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- xiv. l’articolo 113 “*Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*” del D.Lgs. 156 del 3 aprile 2006;
- xv. l’articolo 39 “*Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 ed in particolare l’All. F punto 6 relativamente agli “*Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti*”;
- xvi. l’Art. 3 - *Destinazioni d’uso ammissibili* comma 1, lett. c del medesimo decreto, che definisce la destinazione d’uso industriale: come acqua antincendio, di processo quale è quella prevista per l’impianto in oggetto sia come acqua antincendio che come acqua di bagnatura dei cumuli stoccati sul piazzale;
- xvii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “*Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti*” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che:**

- i. con determinazione provinciale prot. n. 100487 del 29.12.2011 è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, la pressatura, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli della ditta AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO con insediamento in via Lova n. 147, loc. S.M. Assunta in Campolongo Maggiore (VE);
- ii. con prot. n. 99698 del 27.12.2011 è stata rilasciata l'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sui piazzali e attivazione dei relativi scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06, avente scadenza al 23.12.2015;
- iii. con nota del 31.01.2012 acquisita al prot. n. 9650 del 01.02.2012 la ditta ha trasmesso comunicazione dell'avvio dell'esercizio provvisorio della zona di pressatura e dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato, così come previsto all'art. 6 del provvedimento prot. n. 100487 del 29.12.2011;
- iv. con prot. n. 30488 del 05.04.2012 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente nella richiesta di sostituzione della planimetria di riferimento per l'impianto, modificata con la corretta indicazione dell'area di estrazione del GPL e metano, non opportunamente evidenziata in precedenza ;
- v. con medesima nota prot. n. 30488 del 05.04.2012 la ditta ha trasmesso il collaudo funzionale dell'impianto ai sensi dell'art. 7 della determina prot. n. 100487 del 29.12.2011, con particolare riferimento all'impiantistica relativa all'operazione di pressatura, nonché un certificato di collaudo statico dell'area di stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del medesimo provvedimento; è stato trasmesso inoltre un Piano di Gestione Operativa aggiornato come richiesto dall'art. 25 della determina sopra richiamata;
- vi. con nota prot. n. 59154 del 29.06.2012 la scrivente Amministrazione ha trasmesso richiesta di integrazioni in merito al collaudo funzionale della zona di pressatura e ha trasmesso ad ARPAV la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico, presentata dalla ditta contestualmente alla documentazione di cui sopra, come prescritto all'art. 7 della determina prot. n. 100487 del 29.12.2011, ai fini dell'ottenimento di un parere di competenza; con tale nota i termini per il rilascio del provvedimento di modifica di cui all'istanza prot. n. 30488 del 05.04.2012 venivano sospesi sino a trasmissione di quanto richiesto;
- vii. in data 02.08.2012 con nota acquisita al prot. n. 70509 del 02.08.2012 la ditta ha inviato la documentazione tecnica richiesta;
- viii. con provvedimento prot. n. 87515 del 01.10.2012 è stata accolta la richiesta di modifica dell'autorizzazione prot. n. 100487 del 29.12.2011 e di sostituzione della planimetria ad esso allegata; inoltre è stata data comunicazione di formale accettazione del collaudo funzionale presentato con nota prot. n. 30488 del 05.04.2012 ed integrato con nota prot. n. 70509 del 02.08.2012, in accordo con l'art. 7 del provvedimento autorizzativo prot. n. 100487 del 29.12.2011;
- ix. con nota acquisita al prot. n. 104824 del 27.11.2012 la ditta ha trasmesso l'appendice n. 3 alla polizza n. 1953329 (COFACE Assicurazioni) con recepimento del provvedimento prot. n. 87515/2012 di cui sopra, delle disposizioni di cui alla DGRV n. 2229 del 20.12.2010 e s.m.i. e della ridefinizione dei costi unitari di smaltimento/recupero dei rifiuti per la quale è concessa l'autorizzazione, e variazione conseguente dell'ammontare della polizza medesima;
- x. con nota acquisita al prot. n. 113955 del 21.12.2012 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'attività di autodemolizione (ex D.Lgs. 209/03) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, tale richiesta prevede:
  - un incremento della potenzialità di trattamento da 2400 t/anno fino a un massimo di 5000 t/anno (ovvero 30t/giorno, pari quindi a 30 veicolo/ giorno e 5000 veicoli/anno);
  - l'inserimento del CER 160106 tra i rifiuti in ingresso per le operazioni: R12, R13 e D15;
  - l'inserimento dell'operazione R12 anche per il CER 160119 (pressatura materiali plastici).

Le 30 t/giorno (5000 t/anno) includono l'accettazione in ingresso del CER 160106 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose).

Non si prevede nessun aumento degli stoccaggi o alcuna modifica di lay out o dei comparti autorizzati; si prevede invece l'assunzione di nuovo personale per l'ottimizzazione dei flussi ed un adeguamento di spogliatoi

e servizi igienici. A tale scopo la ditta allega SCIA, presentata in Comune: i servizi igienici vengono trasformati e adibiti a ulteriore spogliatoio mentre in adiacenza agli spogliatoi e in prossimità delle scale viene creato un vano ad uso servizi igienici. Tutto il resto rimane invariato.

- xi. con determinazione prot. n. 6962 del 23.01.2013 è stato rilasciato l'accertamento della non significatività ai fini della valutazione di incidenza ambientale con riferimento alla rete Natura 2000 del progetto di modifica presentato;
- xii. con nota acquisita al prot. n. 38063 del 24.04.2013 la ditta ha trasmesso la polizza RCI n. 0397400989 avente scadenza al 08.04.2013 con l'aggiornamento dell'importo del massimale in conformità alla DGRV 2229/2011 e DGRV 1543/2012 e certificazione ISO 14001 vigente sino al 31.03.2014;
- xiii. nella seduta del 08.07.2013 della C.T.P.A. ( prot. n. 63255 del 11.07.2013 di verbale) si è ritenuto che sotto il profilo strettamente attinente all'istanza esaminata non si evidenziassero elementi ostativi, tuttavia si è proposto il rinvio alla prima riunione utile della valutazione della pratica della Ditta allo scopo di accertare la regolarità dello stato di fatto con espresso riferimento al parere idraulico, sulla base di quanto rilevato dalla Commissione medesima in tale sede;
- xiv. in data 05.08.2013 con nota acquisita al prot. n. 72518 del 13.08.2013, il consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha trasmesso alla ditta e per conoscenza a questa Amministrazione il rilascio dell'attestazione di compatibilità del progetto allo scarico nel collettore denominato "Tronco di Mezzodi" come richiesto dalla ditta in seguito alla CTPA del 08.07.2013; nel documento si specifica che "le opere realizzate scaricheranno le proprie acque meteoriche da dilavamento in un corso d'acqua, non gestito dallo scrivente Consorzio di Bonifica, il quale, successivamente, confluisce nel collettore denominato "Tronco di Mezzodi". Ciò premesso, lo scrivente Consorzio di Bonifica:
  - per quanto rientrante tra le proprie competenze ed esclusivamente sotto il profilo idraulico;
  - vista la congruità delle quote di scarico, si evidenzia la necessità di provvedere periodicamente al taglio delle erbe e alla pulizia del fondo dell'affossatura privata;rilascia la richiesta attestazione di compatibilità del progetto allo scarico nel collettore denominato "Tronco di Mezzodi";
- xv. a seguito della ulteriore seduta del 14.10.2013 della C.T.P.A. ( prot. n. 90680 del 18.10.2013 di verbale) stante il parere del Consorzio di Bonifica sopra richiamato e visti gli esiti del precedente incontro del 08.07.2013, la Commissione ha ritenuto di esprimere parere favorevole al progetto di modifica sostanziale presentato;
- xvi. con prot. n. 93054 del 28/10/2013 è stata rilasciata la determina di modifica sostanziale dell'autorizzazione consistente in.
  - a. un incremento della potenzialità di trattamento da 2400 t/anno fino a un massimo di 5000 t/anno (ovvero 30t/giorno, pari quindi a 30 veicolo/ giorno e 5000 veicoli/anno);
  - b. l'inserimento del CER 160106 tra i rifiuti in ingresso per le operazioni: R12, R13 e D15;
  - c. l'inserimento dell'operazione R12 anche per il CER 160119 (pressatura materiali plastici);
  - d. l'assunzione di nuovo personale per l'ottimizzazione dei flussi ed un adeguamento di spogliatoi e servizi igienicie autorizzati gli scarichi dell'impianto;
- xvii. con prot. n. 30696 del 11/04/20106 la ditta ha trasmesso copia della quietanza annuale RCI polizza n. 0397400989 emessa da HDI Assicurazioni Spa con scadenza il 08/04/2017;
- xviii. la ditta ha comunicato l'avvio dei lavori di cui alla determina prot. n. 93054 del 28/10/2013
- xix. la ditta è in possesso di certificazione ISO 14001 in scadenza il 27/03/2017;
- xx. con prot. 94353 del 08/11/2016 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente in riduzione, dichiarando di rinunciare all'incremento di potenzialità di 5000 t e mantenendo la potenzialità di trattamento a 2400 t/anno pari a 12 veicolo/ giorno e 2400 veicoli/anno e conseguentemente non prevedere l'incremento di personale e la realizzazione degli interventi strutturali di adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienico assistenziali;
- xxi. con la medesima istanza ha confermato le modifiche relative all'inserimento del CER 160106 tra i rifiuti in ingresso e l'inserimento dell'operazione R12 anche per il CER 160119 allegando la nuova planimetria dell'impianto;

xxii. con prot. n. 100940 del 29/11/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi richiedendo all'ULSS 13 la trasmissione di un parere in merito alla mancata realizzazione degli interventi strutturali di adeguamento dei servizi igienici assistenziali entro 20 giorni comunicando che in

xxiii. con la medesima nota è stato comunicato alla ditta che il provvedimento conclusivo comprenderà anche l'autorizzazione allo scarico;

xxiv. non sono pervenute comunicazioni da parte dell'ULSS 13 nei termini sopra indicati e pertanto si ritiene l'attività conforme per gli aspetti sanitari;

xxv. con numeri di serie 011160328124194 e 01161166175581 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 06/02/2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione prot. n. 93054 del 28/10/2013, richiesta con prot. 94353 del 08/11/2016, in quanto le modifiche richieste sono in diminuzione rispetto a quanto già autorizzato con determina prot. n. 93054 del 28/10/2013

#### **DETERMINA**

- 1) La ditta AUTODEMOLIZIONI TONIOLO UGO (C.F. 02194790271) con sede legale in comune di Campolongo Maggiore (VE) in via Lova n. 147, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23 - 26 della L.R. 3/2000 alla modifica e all'esercizio dell'impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, la pressatura, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli sito in comune di Campolongo Maggiore (VE) in via Lova n. 147, secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. n. 113955 del 21.12.2012 e alle successive integrazioni citate in premessa, relativamente agli interventi riportati nella **planimetria** allegata al presente provvedimento e di seguito elencati:
  - a. l'inserimento del CER 160106 tra i rifiuti in ingresso per le operazioni R12, R13 e D15;
  - b. l'inserimento dell'operazione R12 anche per il CER 160119 (pressatura materiali plastici).
- 2) L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso ed ha validità sino al **31.12.2020**.
- 3) L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della relativa scadenza di cui sopra.
- 4) L'impianto deve essere esercito nel rispetto del D.Lgs. 209/2003, in particolare di tutti i requisiti e le modalità gestionali e operative prescritte all'allegato 1 del suddetto decreto, per tutte le categorie di veicoli conferiti. Le diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso sono effettuate nei settori individuati nella **planimetria** allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 5) I lavori descritti dal progetto devono concludersi entro 3 anni dall'avvio effettuato in adempimento alla determina prot. n. 93054 del 28/10/2013.
- 6) L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000:
  - a) dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
  - b) data di avvio dell'impianto;
  - c) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/20
  - d) piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.
  - e) appendice di recepimento del presente provvedimento alle garanzie finanziarie prestate, mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 7) **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio** di cui al precedente punto, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal

direttore/esecutore dei lavori e dovranno essere altresì specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.

Nei successivi 90 giorni verrà data comunicazione da parte di questa Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al presente punto, e il provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.

8) A partire dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio, sono abrogati i provvedimenti prot. n. 100487 del 29.12.2011 e successiva modifica prot. n. 87515 del 01.10.2012 e prot. n. 99698 del 27.12.2011; dalla medesima data la ditta ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nei successivi punti.

9) E' autorizzato, presso l'impianto in oggetto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, lo svolgimento delle seguenti operazioni:

**R13** messa in riserva di rifiuti in ingresso per sottoporli all'operazione R12 di seguito riportata, e messa in riserva di rifiuti prodotti dall'attività e destinati al recupero presso altro impianto;

**R12** attività di trattamento dei veicoli fuori uso consistente nella messa in sicurezza, selezione, cernita, pressatura e accorpamento per l'ottenimento di rifiuti omogenei da avviare al recupero;

**D15** deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività e destinati a smaltimento presso altro impianto.

10) È altresì autorizzata l'operazione R12 di pressatura di rifiuti plastici definiti con CER 160119.

11) La tipologia di rifiuti conferibili presso l'impianto è quella individuata dal numero di codice a sei cifre e riportata di seguito:

CER	Descrizione	Operazioni
160104*	Veicoli fuori uso	D15, R13, R12
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	D15, R13, R12

12) Il numero massimo di carcasse di autoveicoli ammesso in stoccaggio è di 1400, dei quali un massimo di n. 100 veicoli da sottoporre alle operazioni di messa in sicurezza (CER 160104\*) e n. 1300 veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza (CER 160106).

13) La capacità complessiva di **stoccaggio dei rifiuti pericolosi** conferiti in impianto e/o derivanti dalla propria attività di messa in sicurezza dei veicoli non può superare il quantitativo di **100 tonnellate**, comprensivo dei quantitativi relativi ai veicoli CER 160104\* da sottoporre a messa in sicurezza, di cui al punto precedente.

14) La capacità complessiva di **stoccaggio di rifiuti non pericolosi** (comprensiva delle carcasse di veicoli bonificati, dei pacchi ottenuti dalla riduzione volumetrica dei veicoli trattati e di tutti i rifiuti derivanti dal trattamento) non può superare il quantitativo di **1300 tonnellate** di cui massimo 400 tonnellate di carcasse pressate, comprensivo dei quantitativi relativi ai veicoli CER 160106 in ingresso all'impianto.

15) La potenzialità complessiva di trattamento dell'impianto è di **2400 t/anno** (2400 veicoli all'anno), pari ad una potenzialità massima giornaliera di trattamento di **12 t/giorno** (12 veicoli al giorno).

16) I rifiuti prodotti dall'impianto elencati nella tabella seguente dovranno essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria in allegato al presente provvedimento. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco seguente, potranno essere stoccati nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai precedenti punti, dando comunicazione a questa Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

<b>13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</b>	
<i>13 01</i>	<i>scarti di oli per circuiti idraulici</i>
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
<i>13 02</i>	<i>scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</i>

130204*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
1305	<i>prodotti di separazione olio/acqua</i>
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
1307	<i>rifiuti di carburanti liquidi</i>
130701*	olio combustibile e carburante diesel
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)
<b>14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</b>	
1406	<i>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</i>
140601*	clorofluorocarburi, Hfc, Hfc
<b>15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>	
15 02	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
<b>16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>	
16 01	<i>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</i>
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air-bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni diverse di quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquidi
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160211*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160214	apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213
160215*	limatura e trucioli di materiali plastici
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
16 05	<i>gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</i>
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli xalon) contenenti sostanze pericolose
160505	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504

16 06	<i>batterie ed accumulatori</i>
160601*	batterie al piombo
16 08	<i>catalizzatori esauriti</i>
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, , renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 10	<i>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</i>
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

- 17) I rifiuti non pericolosi aventi codice CER 160106, costituiti dai veicoli sottoposti a messa in sicurezza, possono essere stoccati anche mediante accatastamento delle carcasse le une sulle altre; la sovrapposizione non può superare le 2 unità e i 3,50 m di altezza;
- 18) L'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato I paragrafo 5 del D.Lgs. 209/2003, e delle seguenti prescrizioni:
- la ditta deve essere dotata di tutti i dispositivi individuati dalla normativa tecnica di settore di riferimento ai fini dell'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, della demolizione, del recupero dei materiali e la rottamazione degli stessi;
  - possono essere conferite al settore di pressatura le sole carcasse già sottoposte alla fase di demolizione del veicolo fuori uso;
  - la marmitta catalitica e l'accumulatore vanno asportati e stoccati in appositi e distinti contenitori coperti;
  - gli olii lubrificanti (motore, cambio/differenziale, idroguida/cambio automatico, ed altri eventuali), il liquido freni ed il liquido refrigerante motore devono essere estratti e stoccati separatamente come rifiuti pericolosi;
  - il filtro olio deve essere privato dell'olio, mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli olii lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore ovvero lasciato nella carcassa da avviare a successiva compattazione e frantumazione;
  - i combustibili liquidi, benzina e gasolio, devono essere immediatamente recuperati dai veicoli, e non devono essere stoccati presso l'impianto, ma avviati tempestivamente a forme idonee di riutilizzo o smaltimento;
  - i contenitori di gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano montati sui veicoli alimentati a combustibili gassosi, devono essere asportati e avviati a bonifica o bonificati all'interno del veicolo con idoneo dispositivo a causa del pericolo di esplosioni generato dalla loro presenza, prima dell'avvio della carcassa a compattazione o frantumazione. I contenitori non ancora bonificati devono essere stoccati in apposita area al riparo dal calore e bonificati entro 48 ore con idoneo dispositivo;
  - gli air bag a centralina meccanica devono essere smontati previo disarmo dei dispositivi di detonazione, da inviare a centri specializzati. I dispositivi di detonazione degli air bag a centralina elettronica e dei pretensionatori a centralina elettronica devono essere fatti brillare direttamente sull'autovettura;
  - i fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori e climatizzatori (CFC e HFC) devono essere asportati il prima possibile dal veicolo. L'estrazione deve avvenire a mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da evitare rilasci nell'atmosfera, conformemente a quanto previsto dal D.M 20 settembre 2002. Detti dispositivi devono consentire la completa aspirazione dei fluidi. Nel caso in cui la ditta non sia dotata di un tale dispositivo, la ditta si intende non autorizzata a ricevere presso il proprio impianto veicoli contenenti CFC o HFC;
  - al fine di rispettare le norme stabilite dalla direttiva 96/59/CE e dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 deve avvenire con effetto immediato. I tempi di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto non dovranno superare i 365 giorni; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.



- k. In ogni caso non potranno essere conferiti all'impianto veicoli fuori uso a gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano se prima non siano stati espletati gli adempimenti ai fini antincendio ai sensi della vigente normativa; la documentazione attestante tali adempimenti dovrà comunque essere immediatamente inviata in copia al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e a questa Amministrazione.

### **NORME TECNICHE PER LO STOCCAGGIO**

- 19) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 20) Le modalità di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto e dei rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio devono rispettare le indicazioni dell'Allegato I, punto 4 al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
- 21) Nelle zone destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno dovrà essere delimitata la superficie effettivamente adibita allo stoccaggio. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 22) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti prodotti dall'attività di recupero non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 23) I contenitori, utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 24) Devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a. è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;
  - b. il sistema antincendio deve essere in regola con la normativa di settore;
  - c. deve essere presente presso l'impianto un deposito di sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati;
  - d. le attività rumorose, con particolare riguardo all'utilizzo di presse, devono essere svolte nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico e dal relativo regolamento comunale;
  - e. prima dell'eventuale chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente;
  - f. a seguito dell'eventuale chiusura definitiva dell'impianto deve essere effettuata un'indagine ambientale sui suoli con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06.
- 25) Le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico dei rifiuti stoccati, così come indicato nella planimetria allegata. Per ognuna di esse inoltre deve essere garantita in ogni momento la possibilità di risalire al quantitativo di rifiuti stoccati al loro interno.

### **AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI**

- 26) La Ditta Autodemolizioni Toniolo Ugo - avente sede legale e centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli fuori uso in comune di Campolongo Maggiore - località Santa Maria Assunta in Via Lova n. 147 - è autorizzata - a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - al proseguimento dell'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di tipo chimico fisico e di quello delle acque di seconda pioggia come descritti negli elaborati allegati alla relazione tecnica approvata (prot. n. 48802/11).
- Sono considerate acque di prima pioggia da sottoporre a trattamento quelle aventi un'altezza complessiva di precipitazione uniformemente distribuita sulle superfici impermeabili non coperte dell'insediamento pari a circa

- 12 mm - con scarico delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture convogliate separatamente allo scarico senza dilavare i piazzali.
- 27) L'autorizzazione di cui al punto 26 costituisce anche autorizzazione all'attivazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque di dilavamento di cui allo stesso punto nel tratto di tubazione di titolarità comunale afferente allo scolo Cornio Nuovo a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  - 28) Le acque degli scarichi di cui al punto 26 devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
  - 29) Deve essere puntualmente, continuativamente e completamente applicato, quando opportuno o necessario, il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione, presentato con nota prot. n. 48802/11 e relative integrazioni.
  - 30) La Società è tenuta a mantenere in efficienza operativa due pozzetti di campionamento posti a valle dello scarico dell'impianto di tipo chimico fisico e a quello del by - pass delle acque di seconda pioggia forniti di idonea chiusura e provvisti di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso a ciascun pozzetto atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento di tipo chimico fisico e dal by - pass delle acque di seconda pioggia e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
  - 31) Deve essere formalmente nominato un tecnico responsabile dell'impianto - i cui dati anagrafici e ogni loro eventuale variazione devono essere comunicati formalmente al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e a questa Amministrazione - che è tenuto a prendere tutte le iniziative tecniche e gestionali in relazione alla struttura, alla conformazione e alla gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue atte a rendere ottimali le performance del ciclo di trattamento delle acque reflue costituite dalle acque meteoriche di dilavamento con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei valori limite allo scarico fissati dalla normativa vigente.
  - 32) La Ditta in oggetto deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti - per quelli derivanti dai cicli depurativi e il quaderno di manutenzione B.3 secondo il modello indicato e conformemente alle modalità contenute nella circolare del Presidente della Giunta della Regione del Veneto 4 giugno 1986, n. 35 sul quale annotare i principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria sugli impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e sulle strutture annesse a eccezione di quelli relativi alla gestione dei rifiuti, nonché i quantitativi di sostanze aggiunte nei serbatoi di stoccaggio S1, S2 e S3 ai fini dell'ottimale funzionamento dell'impianto di tipo chimico avendo cura di annotarne i rispettivi quantitativi nella stessa data in cui sono aggiunte; il quaderno non è soggetto a vidimazione né a timbratura.
  - 33) Dovranno essere effettuate mediamente ogni 180 (centottanta) giorni da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento (e, qualora attivo, sulle acque scaricate dal by-pass delle acque di seconda pioggia - a valle del relativo impianto di sedimentazione/diisolatura - su campioni prelevati da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio composito di durata commisurata a quella degli scarichi dai pozzetti di campionamento posti prima degli scarichi stessi con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, Cu, Zn, azoto totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali e saggio di tossicità e utilizzando campionatori automatici condizionati che consentano di mantenere la temperatura delle aliquote prelevate compresa fra 0 °C e 4 °C; le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999; i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione dell'impianto per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
  - 34) Deve essere puntualmente, continuativamente e completamente applicato il "Manuale d'uso e di manutenzione" dell'impianto del tipo ECOSAR CFA/S SERIE G redatto e fornito dalla Società produttrice dello stesso.
  - 35) Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere effettuata un'analisi delle acque di scarico secondo quanto previsto al punto 33 da parte di personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 mediante prelievi medi compositi di durata commisurata a quella degli scarichi utilizzando campionatori automatici condizionati che consentano di mantenere la temperatura delle aliquote prelevate compresa fra 0 °C e 4 °C; il/i verbale/i di prelievo e il/i rapporto/i di prova redatto/i dal laboratorio stesso con la valutazione della concentrazione dei parametri di cui al punto 33 dovranno essere inviati a questa Amministrazione nei termini sopra indicati.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

- 36) **Entro 90 giorni dal ritiro del presente provvedimento**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione un Piano di Gestione Operativa aggiornato, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare:
- le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
  - le procedure di accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso ed in uscita, e le modalità gestionali interne;
  - le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale.
- 37) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 38) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di rumore, di igiene degli ambienti di lavoro, di industrie insalubri, di sicurezza, di prevenzione incendi e di rischi di incidenti rilevanti; copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle normative indicate, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati ai controlli.
- 39) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'articolo 178, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 40) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui alla parte quinta del decreto stesso, nonché le norme in materia di etichettatura, di imballaggio e di manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.
- 41) È fatto carico alla Società in oggetto di accertare che gli impianti, ai quali sono inviati i rifiuti per le successive attività di recupero e/o di smaltimento, siano forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti e che siano idonei alla ricezione dei rifiuti conferiti.
- 42) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza ed essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 43) Dovranno essere comunicati tempestivamente e comunque non oltre 24 ore, a mezzo Posta Elettronica Certificata, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Venezia e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. ogni anomalia o incidente che dovessero verificarsi presso l'impianto.
- 44) Dovrà essere comunicata, via Posta Elettronica Certificata, entro 48 ore a questa Amministrazione ed alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 45) Sino alla completa operatività del "SISTR1" la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione.
- 46) Presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito quaderno di manutenzione, secondo il modulario B.3 di cui alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 sul quale devono essere annotati i principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ad eccezione delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.

## DISPOSIZIONI FINALI

- 47) La Società deve rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti di soggetti pubblici o privati sull'area interessata dall'attività autorizzata con il presente provvedimento.
- 48) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 49) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 50) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 51) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.

- 52) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 53) La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 54) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, previa diffida, modificato e anche revocato, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite alle autorità preposte dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto non previsto o prescritto nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti.
- 55) Sono fatti salvi le autorizzazioni e gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza ed antincendio.
- 56) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 57) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del medesimo contratto.
- 58) L'autorizzazione prot. n. 93054 del 28/10/2013 è abrogata e sostituita dal presente provvedimento.
- 59) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte della Ditta interessata.
- 60) Il presente provvedimento è consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso alla Regione del Veneto Direzione Tutela Ambiente, al Comune di Campolongo Maggiore, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V., al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti presso il Dipartimento Provinciale di Treviso dell'ARPAV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mestre, allo SPISAL dell'Agenzia ULSS n.13 di Dolo-Mirano, all'AATO Venezia Ambiente e al Pubblico Registro Automobilistico presso l'Automobile Club d'Italia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente